

## **Analisi e sintesi**

### **Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023**

#### **CAPO I – DISPOSIZIONI IN TEMA DI RIORDINO DELLE CONCESSIONI AUTOSTRADALI**

##### **Articolo 1**

###### **(Ambito di applicazione, finalità e definizioni)**

L'articolo, modificato dalla Camera, **individua (al comma 1) le finalità a cui mirano le disposizioni del capo I della presente legge e definisce il campo di applicazione delle disposizioni medesime. Viene inoltre precisato (al comma 2) che tali disposizioni integrano la disciplina generale delle concessioni autostradali recata dal Codice dei contratti pubblici e sono fornite (al comma 3) le definizioni dei termini utilizzati negli articoli che compongono il capo I.**

##### **Articolo 2**

###### **(Ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali)**

##### **Articolo 3**

###### **(Modalità di affidamento delle concessioni autostradali)**

##### **Articolo 4**

###### **(Bando di gara e criteri di aggiudicazione)**

##### **Articolo 5**

###### **(Affidamento in house delle concessioni autostradali)**

##### **Articolo 6**

###### **(Oggetto del contratto di concessione)**

##### **Articolo 7**

###### **(Criteri di remunerazione della concessione)**

##### **Articolo 8**

###### **(Schema di convenzione a base dell'affidamento)**

##### **Articolo 9**

###### **(Approvazione e aggiornamento delle convenzioni di concessione e dei relativi piani economico-finanziari)**

**Articolo 10**  
**(Durata delle concessioni)**

**Articolo 11**  
**(Estinzione del contratto di concessione)**

**Articolo 12**  
**(Fissazione e aggiornamento delle tariffe autostradali)**

L'articolo, modificato dalla Camera, **disciplina la procedura relativa alla fissazione e all'aggiornamento delle tariffe autostradali.**

**Articolo 13**  
**(Pianificazione e programmazione degli investimenti autostradali)**

**Articolo 14**  
**(Disposizioni applicabili alle concessioni in essere)**

**Articolo 15**  
**(Esternalizzazione delle concessioni autostradali)**

**Articolo 16**  
**(Disposizioni di coordinamento normativo)**

**CAPO II – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RILEVAZIONE DEI PREZZI E DEGLI USI COMMERCIALI E CONCERNENTI IL SETTORE ASSICURATIVO, I TRASPORTI, LE STRUTTURE AMOVIBILI FUNZIONALI ALL'ATTIVITÀ DEI PUBBLICI ESERCIZI E LA CONCORRENZA**

**Articolo 17**  
**(Disposizioni in materia di monitoraggio e rilevazione dei prezzi)**

L'articolo **integra la normativa in materia di compiti e funzioni delle Camere di commercio, specificando che la rilevazione di prezzi e tariffe è limitata solo a determinati prodotti indicati dal Garante per la sorveglianza dei prezzi, attuata con modalità definite da apposite linee guida adottate dallo stesso Garante.**

**Articolo 18**  
**(Aggiornamento del regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di portabilità dei numeri mobili)**

L'articolo, introdotto dalla Camera, **modifica il codice delle comunicazioni elettroniche disponendo che l'AGCOM è tenuta ad aggiornare il regolamento sulla portabilità dei numeri per i servizi di comunicazioni mobili, al fine di introdurre modalità di monitoraggio e vigilanza che garantiscano un uso corretto delle informazioni acquisite dai fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica in occasione dei cambi di operatore da parte dei**

**Ufficio Monitoraggio e Relazioni istituzionali**

tel. 06.97790300

email: [monitoring@utopialab.it](mailto:monitoring@utopialab.it)

**consumatori.** Inoltre, prevede che l’Autorità dia conto di tali attività in una relazione annuale.

#### Articolo 19

##### **(Disposizioni in materia di attività di rilevazione degli usi commerciali e di informazioni fornite ai clienti finali delle società di vendita di energia al dettaglio)**

L’articolo introduce, al **comma 1**, **alcune misure di enforcement del divieto per i rappresentanti di categorie aventi un diretto interesse nella materia i cui usi sono oggetto di rilevazione, di far parte dei Comitati tecnici istituiti presso le Camere di commercio**, industria, artigianato e agricoltura per la rilevazione degli usi commerciali.

Il **comma 2**, inserito nel corso dell’esame alla Camera dei deputati, **interviene sulle informazioni che le società di vendita al dettaglio di energia sono tenute a fornire al cliente finale, su sua richiesta: in virtù della novella, il cliente finale può esercitare l’opzione di ricevere in via elettronica oltre che informazioni sulla fatturazione e le bollette anche sul nome dell’intermediario con cui è stata sottoscritta l’offerta.**

#### Articolo 20

##### **(Disposizioni per favorire la concorrenza nel settore assicurativo)**

L’articolo, modificato nel corso dell’esame alla Camera dei deputati, reca **disposizioni volte a favorire la portabilità dei dati contenuti nelle “scatole nere”**. Nello specifico, vengono stabiliti:

- un **divieto di inserire clausole che impediscono o limitano all’assicurato la disinstallazione gratuita dei dispositivi elettronici alla scadenza annuale del contratto** ovvero che prevedono penali per la loro restituzione dopo tale scadenza, a pena di nullità delle stesse;
- un **meccanismo di portabilità dei dati registrati dalle scatole nere**;
- un **meccanismo di compensazione monetaria per la messa a disposizione dei dati**.

#### Articolo 21

##### **(Sistema informativo antifrode per rapporti assicurativi non obbligatori)**

L’articolo **riconosce alle imprese assicurative la possibilità di istituire un sistema informativo sui rapporti assicurativi non obbligatori**, volto a contrastare comportamenti fraudolenti e posto sotto la vigilanza dell’IVASS.

#### Articolo 22

##### **(Vigilanza sui contratti assicurativi a copertura dei danni alle imprese cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici)**

L’articolo, introdotto nel corso dell’esame alla Camera dei deputati, **affida all’IVASS la gestione di un portale il cui scopo è consentire la comparazione trasparente dei**

contratti assicurativi stipulati a copertura dei danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici.

### Articolo 23

**(Disposizioni in materia di riporzionamento dei prodotti preconfezionati)**

### Articolo 24

**(Accesso dei clienti domestici vulnerabili al servizio a tutele gradualità)**

L'articolo, inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, **prevede la facoltà per i clienti domestici vulnerabili dell'energia elettrica di chiedere, entro il 30 giugno 2025, l'accesso al servizio a tutele gradualità. Si demanda ad ARERA di stabilire le modalità di attuazione del presente articolo, ivi incluse quelle per l'attestazione circa la sussistenza dei requisiti di vulnerabilità.**

### Articolo 25

**(Disposizioni in materia di trasporto pubblico)**

### Articolo 26

**(Delega al Governo in materia di strutture amovibili funzionali all'attività dei pubblici esercizi)**

### Articolo 27

**(Modifiche agli articoli 221-bis e 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sistemi autonomi di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio nonché di tariffa per la gestione dei rifiuti urbani)**

## CAPO III – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI START-UP E DI ATTIVITÀ DI IMPRESA

### Articolo 28

**(Modifiche alla definizione di start-up innovativa)**

L'articolo, modificato ed integrato nel corso dell'esame in prima lettura alla Camera dei deputati, **interviene sulla disciplina della start-up innovativa dettata dal cd. Start-up Act. In particolare, il comma 1 aggiunge ulteriori requisiti qualificanti il concetto di start-up innovativa, introducendo il requisito secondo cui la start-up innovativa deve essere una micro, piccola o media impresa (MPMI) e specificando, nell'ambito del requisito secondo cui la start-up innovativa debba avere come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, che la stessa non deve svolgere attività prevalente di agenzia e consulenza.**

Il **comma 2:**

- **introduce dei requisiti specifici, essenzialmente provanti la dinamicità e l'evoluzione dell'impresa, ai fini della permanenza della start-up**

**Ufficio Monitoraggio e Relazioni istituzionali**

tel. 06.97790300

email: [monitoring@utopialab.it](mailto:monitoring@utopialab.it)

**innovativa** nella sezione speciale del registro delle imprese dopo la conclusione del terzo anno, fino ai cinque complessivi previsti;

- consente di **estendere il termine dei cinque anni complessivi per la permanenza della start-up innovativa nella sezione speciale del registro delle imprese per un periodo di due anni**, sino a un massimo di quattro anni, per il passaggio alla fase di “scale-up” e in presenza di requisiti specifici, essenzialmente ascrivibili allo sviluppo dell’impresa;
- mantiene fermo, nei casi sopra commentati, quanto disposto in materia di detrazioni fiscali previste a favore degli investimenti in start-up innovative.

### **Articolo 29**

#### **(Disposizione transitoria concernente la definizione di start-up innovativa)**

L’articolo, modificato ed integrato nel corso dell’esame in prima lettura alla Camera dei deputati, prevede, al **comma 1, che le start-up innovative iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese abbiano diritto di permanervi oltre il terzo anno a condizione che siano raggiunti, entro dodici o sei mesi, i nuovi requisiti prescritti dallo Start-up Act a seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 28 del presente disegno di legge.** Il comma 2, inserito nel corso dell’esame alla Camera dei deputati, dispone che le imprese non più in possesso dei requisiti di start-up innovativa possano iscriversi, qualora ne abbiano i requisiti, nel registro delle PMI innovative.

### **Articolo 30**

#### **(Modifiche alla definizione di incubatore certificato)**

L’articolo, modificato nel corso dell’esame alla Camera dei deputati, **introduce modifiche al quadro definitorio degli incubatori certificati previsto dal cd. Startup Act. In particolare, vengono incluse anche le attività di supporto e accelerazione in favore di start-up innovative tra i possibili requisiti ai fini della definizione di incubatore certificato.** Tali attività restano tuttavia escluse dall’applicazione delle agevolazioni previste dallo Start-up Act e dalla presente legge.

### **Articolo 31**

#### **(Ulteriori misure di incentivazione)**

L’articolo, introdotto alla Camera, **reca modifiche alle discipline agevolative previste in favore delle start-up innovative.**

In particolare, viene **delimitato l’ambito di applicazione degli incentivi all’investimento in start-up innovative, ivi inclusi quelli in regime de minimis, incrementando, in tale ultimo caso, la percentuale di detrazione dal 50 al 65 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più startup innovative.**

Infine, viene **indicato al 31 dicembre 2024 il termine ultimo ai fini della fruizione della detrazione del 50 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più PMI innovative.**

### Articolo 32

#### **(Contributo sotto forma di credito di imposta in favore degli incubatori e degli acceleratori certificati)**

L'articolo, modificato nel corso dell'esame parlamentare, **introduce un contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore degli incubatori e degli acceleratori certificati che effettuino, direttamente o per il tramite di altri organismi specializzati, investimenti in start-up innovative.** Il beneficio è riconosciuto, a decorrere dal periodo d'imposta 2025, nella misura dell'8 per cento della somma investita entro il limite massimo di 500.000 euro di investimento annuo, con obbligo di mantenimento dello stesso per almeno 3 anni, pena la decadenza dal beneficio con obbligo di restituzione di quanto fruito. Il contributo è inoltre concesso nel limite di spesa complessivo di 1.800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, nonché entro i limiti agli aiuti de minimis previsti dal Regolamento (UE) n. 2831/2023.

### Articolo 33

#### **(Disposizioni per favorire l'investimento istituzionale nelle start-up innovative)**

L'articolo, interamente sostituito nel corso dell'esame alla Camera, **reca delle norme dirette ad incentivare gli investimenti in start-up innovative.** Nello specifico, stabilisce, quale condizione di accesso al regime di non imponibilità per i redditi derivanti da investimenti qualificati in quote o azioni di Fondi per il venture capital effettuati dagli enti di previdenza obbligatoria (Casse di previdenza private) e dalle forme di previdenza complementare (Fondi pensione), che i suddetti investimenti siano almeno pari al 5 per cento (10 per cento a partire dall'anno 2026) del paniere di investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente. Con apposita clausola di salvaguardia, il beneficio fiscale è, in ogni caso, riconosciuto per gli investimenti qualificati effettuati da tali enti di previdenza prima dell'entrata in vigore delle disposizioni de quo.

Infine, stabilisce che il **Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese possa anche sostenere, con garanzia concessa a titolo oneroso, il capitale di rischio investito dagli organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi, ivi inclusi quelli di venture capital.**

### Articolo 34

#### **(Obbligo dei comuni di conformarsi alle nuove specifiche tecniche per il funzionamento dello sportello unico per le attività produttive)**

### Articolo 35

#### **(Disposizioni per favorire l'investimento privato nelle start-up innovative)**

L'articolo **modifica il Testo unico immigrazione al fine di favorire l'ingresso e il soggiorno di investitori stranieri anche nel caso di investimento nel capitale di fondi di venture capital.**

### Articolo 36

Ufficio Monitoraggio e Relazioni istituzionali

tel. 06.97790300

email: [monitoring@utopialab.it](mailto:monitoring@utopialab.it)

**(Sospensione dell'efficacia delle disposizioni in materia di accreditamento e di accordi contrattuali con il Servizio sanitario nazionale)**

**Articolo 37**

**(Disposizioni in materia di buoni pasto)**

L'articolo, introdotto dalla Camera, **reca disposizioni volte all'estensione del limite del 5% alle commissioni a carico degli esercenti (previsto dal Codice dei contratti pubblici) a tutti gli accordi, comunque denominati, stipulati dalle imprese che emettono i buoni pasto, in forma cartacea o elettronica, e gli esercenti (comma 1). Viene altresì stabilito che le clausole contrattuali contrarie sono nulle (comma 2). Tali disposizioni si applicano immediatamente agli esercenti non vincolati da alcun accordo, oppure a decorrere dal 1° settembre 2025 in caso di accordi in essere (comma 3). Sono inoltre recate disposizioni finalizzate a regolare i buoni pasto emessi entro il 1° settembre 2025 e a consentire il recesso alle imprese emittenti, per i contratti in corso, senza indennizzi o oneri (comma 4).**

**Articolo 38**

**(Disposizioni per la reciprocità nel sistema degli emoderivati)**

**CAPO IV – DISPOSIZIONI FINANZIARIE ED ENTRATA IN VIGORE**

**Articolo 39**

**(Disposizioni finanziarie)**

**Articolo 40**

**(Entrata in vigore)**